

## **NOTA A VERBALE ACCORDO DEL 12.09.2024**

La FP CGIL ribadisce la richiesta formulata in sede di trattattiva di non inibire la partecipazione alle procedure di passaggi economici ai vincitori di procedura per la progressione dalla II alla III Area prevista dall'atto n. 244922 del 27 settembre 2021.

A parere della scrivente O.S. appare evidente che non vi sia nessun limite contrattuale rispetto alla possibile partecipazione a procedure di passaggi economici per dipendenti che nel frattempo abbiano effettuato un passaggio di Area fermo restando il requisito "...che nei tre anni precedenti (diminuibili a 2 o aumentabili a 3 dalla contrattazione integrativa) non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica ...".

È evidente che tale esclusione penalizzerebbe il personale interessato che, tra l'altro, avrebbe anche avuto diritto alla progressione economica già con la prima procedura del 2022 non vedendosi in tal modo riconosciuto alcun miglioramento economico pur essendo trascorsi i numeri di anni necessari per ottenere il passaggio.

Tra l'altro, seppur l'art 14 del CCNL precisi che l'aumento del differenziale stipendiale sia collegato al maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Area, è inconfutabile che la pluriennale esperienza acquisita nell'arco temporale del servizio prestato nell'Area degli Assistenti e quella già acquisita fino ad oggi nell'Area dei Funzionari risponde esaustivamente al suddetto principio enunciato dall'articolato del Contratto Nazionale.

Qualora tale richiesta non venga presa in considerazione dall'Agenzia in quanto allineata ad un parere ARAN di natura prettamente unilaterale, questa O.S. valuterà di poter tutelare il personale interessato anche con l'apertura di un contenzioso legale.

Roma 12 settembre 2024

Il Coordinatore Nazionale FPCGIL

Agenzia delle Entrate

Iervolino Florindo